



Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 , Art. 33,

► **PERMESSI PER ASSISTERE FAMILIARI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA'**

(L. 104/92, art. 33, c. 3)

► **PERMESSI FRUIBILI DA LAVORATORI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA'**

(L. 104/92, art. 33, c. 6)

Requisiti

- Essere lavoratori dipendenti (anche con rapporto di lavoro part-time)
- essere in possesso del verbale che riconosce l'handicap grave
- la persona in situazione di handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno

Focus Ricovero



Per ricovero a tempo pieno si intende quello, **per le intere 24 ore** (con pernottamento), presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa

ECCEZIONI



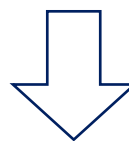
- 1) Ricovero a tempo pieno del disabile per il quale sia documentato dai sanitari ospedalieri il bisogno dell'assistenza da parte di parente. (Circ. n. 32/2012, punto 6)
- 2) Ricovero del disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (Circ. n. 32/2012, punto 6)
- 3) Disabile ricoverato che debba recarsi al di fuori della struttura per effettuare visite specialistiche/terapie debitamente certificate. (Msg. n. 14480/2010)



Focus disabilità grave

Requisito disabilità in situazione di gravità

Come si connota



Art. 3, comma 3, LEGGE 104/92

La situazione assume connotazione di gravità qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione

La disabilità in situazione di gravità deve essere accertata dalla competente Commissione Medica integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 3 agosto 2009).

Verbale di riconoscimento dell'handicap grave

- Il verbale, con cui viene riconosciuto lo stato di disabilità grave, viene rilasciato dalla commissione medica, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 104/1992 e integrata ai sensi dell'art. 20 comma 1, della DL n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009
- Il verbale ex art. 3, non può essere sostituito da eventuali certificati/verbali di invalidità, anche attestanti l'invalidità totale.

Iter per il riconoscimento dello stato di disabilità grave



Il richiedente che intende presentare domanda per l'accertamento dell'handicap grave, deve recarsi presso un medico abilitato alla compilazione telematica del **certificato medico introduttivo** che attesti le infermità invalidanti.



Successivamente, **entro 90 gg**, inoltra telematicamente all'Inps la domanda per l'accertamento della disabilità, abbinando il numero del certificato introduttivo rilasciato dal medico certificatore e inviato telematicamente all'Inps.



La visita per il primo accertamento sanitario avviene presso la **Commissione ASL** competente che, dal 1 gennaio 2010, è integrata con un medico dell'INPS (Art. 20 Legge 102/2009)



I verbali di accertamento dello stato di disabilità e di invalidità vengono trasmessi dalla ASL all'Inps e validati, **entro 60 giorni**, dal Centro Medico Legale (CML) della sede competente.



Il CML può:

- Confermare il verbale di prima istanza
- Chiamare a visita diretta per ulteriori accertamenti
- Confermare in silenzio assenso (dopo 60gg)

Certificazione provvisoria

- Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda per l'accertamento sanitario, l'interessato può allegare alla domanda per i permessi ex art. 33, comma 3, in via provvisoria e nell'attesa del verbale rilasciato dalla competente commissione medica, un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL.
- La certificazione provvisoria deve specificare, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza.
- In caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata.

Verbale provvisorio

Art. 25, comma 4, lettera c del D.L. 90/2014, conv. in legge 114/2014

«Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS»

La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all'accertamento definitivo.

Benefici a favore di familiari e lavoratori disabili

Ai lavoratori dipendenti privati e, dal 1° gennaio 2009, anche ai lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate sono riconosciuti i **permessi retribuiti**

- lavoratore dipendente disabile in situazione di gravità, anche part-time, per se stesso
- genitori lavoratori dipendenti: madre e/o padre biologici, adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità anche non conviventi
- coniuge del lavoratore dipendente
- l'unito civilmente (legge 20 maggio 2016 n. 76)
- il convivente di fatto (Corte Cost. sentenza 5 luglio - 23 settembre 2016, n. 213)
- parenti o affini entro il 2° grado lavoratori dipendenti: figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del soggetto disabile anche non conviventi
- parenti o affini entro il 3° grado lavoratori dipendenti: zii, nipoti, bisnonni, bisnipoti nel caso in cui genitori o coniuge siano ultrasessantacinquenni ovvero in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati

I permessi non spettano

- ai lavoratori a domicilio
- agli addetti ai lavoro domestici e familiari
- ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata (contratto di almeno un mese), né per se stessi né in qualità di genitori o familiari
- ai lavoratori autonomi
- ai lavoratori parasubordinati

Lavoratore disabile per se stesso

Tre giorni di riposo al mese anche frazionabili in ore o, in alternativa, riposi giornalieri di **una o due ore** a seconda dell'orario di lavoro

Il lavoratore disabile grave che fruisce dei permessi di cui al comma 6, art. 33, della legge n. 104/1992, **può essere assistito da altro familiare** che fruisce dei permessi.

Il lavoratore con disabilità grave titolare di permessi per se stesso **può assistere un familiare disabile** in situazione di gravità.

Lavoratore per assistere familiare disabile

- **Tre giorni di permesso** al mese a giornata o anche frazionabili ad ore
- I permessi non fruiti nel mese non possono essere cumulati con quelli riconosciuti per il mese successivo

Genitori, anche adottivi o affidatari

Possono fruire, alternativamente di:

- **prolungamento del congedo parentale previsto fino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio**, per un periodo massimo di ulteriori tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore
- **3 giorni**, anche alternativamente fra loro, di permesso mensile, anche frazionabili in ore (es.: madre 2 gg, padre 1 gg. anche coincidente con 1 dei 2 gg. della madre).
- **riposi orari di 1 o 2 ore per giorno** rapportati all'orario giornaliero di lavoro (2 ore di permesso giornaliero per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora negli altri casi) senza superare la metà dell'orario di lavoro.

Residenza e convivenza con il familiare disabile

Per il riconoscimento dei permessi non è richiesta la convivenza

Nelle ipotesi di assistenza a favore di un **familiare residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km** rispetto a quello della residenza del titolare dei permessi, è necessario esibire, al proprio datore di lavoro, il titolo di viaggio o altra documentazione idonea al raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

- I permessi di cui all'art. 33 della legge n. **104/92** possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa **persona disabile** in situazione di gravità nel limite massimo previsto dalla normativa (3 giorni al mese).

Domanda

- Per i lavoratori del settore privato, la domanda va inoltrata
 - direttamente tramite SPID, CIE e CNS
 - tramite Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi
 - Contact Center Multicanale
- La domanda non è retroattiva ed ha validità a decorrere dalla sua presentazione.

Accoglimento della domanda

- L'Istituto nell'accogliere la domanda non riconosce un diritto al lavoratore ma **rilascia un'autorizzazione all'azienda** per congruarsi le indennità retributive relative ai giorni di assenza. (Corte di Cassazione – sez. Lavoro sentenza 5 gennaio 2005 n. 175).

Modalità di pagamento

- Il datore di lavoro congruaglia le indennità sulla **denuncia contributiva** che inoltra mensilmente all'Istituto
- Per alcune tipologie di lavoratori è previsto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'Istituto al lavoratore

Obblighi del beneficiario

- Resta fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente all'INPS e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda.
- È possibile, al riguardo, effettuare online **la richiesta di "Rinuncia"** che consente al lavoratore di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria.
È possibile anche variare qualunque condizione dichiarata nella domanda originaria, fermo restando i vincoli dipendenti dalla legge, con la **funzionalità "Variazione dati domanda"**.
- Le comunicazioni online di rinuncia e variazione dati domanda possono essere effettuate solo con riferimento alle domande **in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia/variazione**.